



CONSORZIO DI BONIFICA ALTO JONIO REGGINO

Regolamento

per l'utilizzazione e la distribuzione dell'acqua

degli impianti irrigui consortili

INDICE

| | | |
|--------------|---|---------|
| TITOLO I: | COMPENSORIO E CATASTO IRRIGUO | pag. 4 |
| TITOLO II: | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI | pag. 8 |
| TITOLO III: | DISTRIBUZIONE IRRIGUA | pag. 11 |
| TITOLO IV: | DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO | pag. 17 |
| TITOLO V: | PRENOTAZIONE DELL'ACQUA E CONTRIBUENZA | pag. 22 |
| TITOLO VI: | UTENZE CIVILI NON POTABILI | pag. 24 |
| TITOLO VII: | NORME DI POLIZIA IDRAULICA | pag. 25 |
| TITOLO VIII: | INFRAZIONI E SANZIONI | pag. 26 |
| TITOLO IX: | VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE | pag. 28 |

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di fissare le norme per la distribuzione dell'acqua per uso irriguo nell'ambito del comprensorio del Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino.

Tutte le disposizioni in esso contenute sono state dettate al fine di ottenere un buon funzionamento del Servizio irriguo nell'interesse del Consorzio e dei Consorziati.

TITOLO I

COMPENSORIO E CATASTO IRRIGUO

Art. 1

Compensorio irriguo

Il compensorio irriguo è costituito da tutti i terreni sottesi dagli impianti irrigui consortili già realizzati, da realizzare e/o previsti nel piano comprensoriale di bonifica.

Ogni impianto serve una zona irrigua la quale è suddivisa in Comizi.

Il territorio racchiuso nei confini del compensorio costituisce la superficie dominata da ciascun impianto.

La superficie irrigabile è costituita dalla superficie dominata al netto delle tare pubbliche e dei terreni non suscettibili di irrigazione.

Art.2

Catasto irriguo

Tutti i terreni che formano la superficie irrigabile come definita al precedente art.1, sono iscritti nel Catasto Irriguo, che rappresenta il documento di identificazione di detti terreni ed è suddiviso in Distretti (ex Impianti) irrigui e Comizi.

Esso è costituito dai seguenti documenti:

- 1) Registro delle utenze, raggruppate per impianto irriguo, nel quale sono riportati i seguenti dati:
 - a) Ditta catastale con l'indicazione degli estremi anagrafici, domiciliari, residenziali e fiscali;
 - b) Comune in cui ricade il fondo;
 - c) Foglio di mappa e particella catastale;
 - d) Qualità e classe;
 - e) Superficie catastale della particella;
 - f) Superficie Irrigabile;
 - g) Superficie Irrigata;
 - h) Superficie irrigabile non irrigata;
 - i) Distretto (Ex Impianto) irriguo e Comizio;
 - j) Bocchetta;
 - k) Eventuali apparecchiature in dotazione.

2) Schedario delle utenze, raggruppate per distretto (ex Impianto) irriguo e disposte in ordine alfabetico, contenente i dati di cui alla precedente lettera A, oltre i seguenti documenti allegati:

- A- Titolo di Proprietà;
- B- Fascicolo aziendale;
- C- Visure catastali ed estratti dei fogli di mappa, riportanti gli elementi grafici identificativi dei fondi;
- D- Planimetria in scala 1:2.000 su base catastale, raffigurante le porzioni di superficie irrigabile ed irrigata;
- E- Documentazione attestante la regolarità dei pagamenti dei canoni irrigui per ciascun anno in cui ha usufruito del servizio.

Art. 3

Aggiornamento del Catasto

Il registro e lo schedario delle utenze vengono annualmente aggiornati entro il 31 Gennaio a cura del Consorzio (Servizio Irriguo).

Gli interessati sono tenuti a comunicare al Consorzio ogni atto necessario per l'identificazione dell'utenza.

L'aggiornamento avviene in base alla loro appartenenza ed alle modificazioni dei dati di fatto, successive alla formazione del catasto irriguo.

Analogamente il Consorzio provvede anche alle rettifiche quando vengano accertati errori materiali e/o discordanze con il Nuovo Catasto Terreni, indipendentemente da variazioni successive alla sua formazione.

Tanto la rettifica quanto l'aggiornamento, possono avvenire d'ufficio, a seguito, di nuovi accertamenti degli uffici del Consorzio, o su richiesta degli interessati, mediante domanda recante le generalità del richiedente e corredata degli elementi e dei documenti idonei a comprovare la richiesta medesima.

Art. 4

Frazionamento e/o divisione dei fondi ed interferenze con gli impianti irrigui consortili

Nel caso di frazionamento o divisione di un fondo interno al comprensorio irriguo, il proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione al Consorzio.

La superficie complessiva del fondo iscritta al catasto consortile al momento della suddivisione

non potrà cambiare per effetto della suddivisione anche qualora la suddivisione del fondo privi una parte della immediata possibilità di fruire dell'acqua di irrigazione.

Colui che frazionerà il fondo è infatti tenuto, nell'evenienza, a predisporre a sue spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua preesistente alle singole partite derivate, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento.

L'eventuale modifica degli impianti consortili sarà fatta a cura e spese del soggetto interessato, previa presentazione di idoneo progetto di variante dell'impianto debitamente approvato dall'amministrazione consortile (Deputazione Amm.va) previa vincolante istruttoria tecnica dei competenti uffici consortili (tecnico/irriguo).L'intervento di variante dell'impianto avverrà sotto la diretta sorveglianza da parte dell'ufficio Irriguo dell'Ente.

Il suddetto ufficio prenderà in consegna le opere solo ad avvenuto collaudo ed a condizione che le proprietà interessate siano in regola con le relative servitù di passaggio e di acquedotto.

In caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi sarà il Consorzio stesso ad intervenire, addebitando le relative spese agli inadempienti, con eventuale applicazione delle sanzioni previste nei casi di manomissione.

Resta in ogni caso l'obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento, le necessarie servitù di passaggio della condotta e per l'accesso alle condotte e per la costruzione di quelle relative alle varianti introdotte.

Art. 5

Cambiamento di destinazione d'uso

Qualora un fondo agricolo veda mutare, all'interno dello strumento urbanistico del Comune di appartenenza, la propria destinazione d'uso, il Consorzio concederà ancora l'uso dell'acqua per scopi irrigui solo ed esclusivamente se su detto fondo non verranno realizzati interventi e opere che, di fatto, realizzeranno, il cambio programmato dallo strumento urbanistico (quali frazionamenti, piani di lottizzazione, richieste di concessione edilizia ecc.).

Qualora venisse accertata la mutata destinazione d'uso del fondo, lo stesso sarà escluso dal Catasto Irriguo consortile.

Il proprietario di un fondo, non più agricolo per mutata destinazione d'uso, resta obbligato a mantenere la servitù di passaggio e di acquedotto.

Qualora si rendesse necessario da parte del Consorziato realizzare particolari lavori, si applicherà quanto previsto dal comma 4 e 6 dell'art.4.

Art. 6

Obbligo di comunicazione delle variazioni

A seguito di ogni atto traslativo e per ogni passaggio di proprietà e/o di conduzione, agli interessati incombe l'obbligo di chiedere al Consorzio che venga registrata la variazione nel catasto irriguo, mediante apposita domanda corredata degli elementi e documenti necessari al trasferimento (cfr art.2).

I nuovi proprietari o titolari di diritti reali sono responsabili in solido con i loro danti causa per gli obblighi da questi ultimi assunti nei confronti del Consorzio, nonché per il pagamento del canone irriguo.

Per l'intestazione dell'utenza irrigua a persona diversa dal proprietario dei terreni (Consoziato) la richiesta deve essere sottoscritta dal conduttore, ferma restando la responsabilità in solido del proprietario per ogni pendenza finanziaria che dovesse insorgere tra il conduttore e il Consorzio anche in relazione al pagamento del canone irriguo.

Qualunque variazione di intestazione, riferita ad un'intera stagione irrigua, dovrà essere richiesta entro la stagione stessa e comunque prima dell'emissione dei ruoli ad essa relativi.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Nel presentare la domanda d'iscrizione al Catasto Consortile o la domanda d'irrigazione il Consorzio autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, il Consorzio garantisce che i dati personali liberamente comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati avverrà per le sole finalità istituzionali dell'Ente e, in particolare per la gestione del catasto irriguo e della contribuenza (emissione dei ruoli).

In conformità con l'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996, il Consorzio potrà accedere in qualsiasi momento ai suoi dati ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.

TITOLO II

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

Art. 8

Accesso ai fondi

Il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi, anche con i necessari mezzi meccanici, sia per il controllo, la manutenzione e la gestione delle reti irrigue e di dreno, sia per le misurazioni ed il controllo delle superfici irrigabili ed irrigate.

I Consorziati avranno diritto ad essere indennizzati, mediante motivata richiesta soggetta a verifica da parte degli uffici consortili, in caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

In caso di ostacoli frapposti dai Consorziati all'accesso a parti dell'impianto consortile per riparazioni e manovre, il Consorzio addebiterà loro qualsiasi danno dovuto ai ritardi causati per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 9

Manutenzione degli impianti irrigui

La manutenzione e le riparazione delle opere costituenti gli impianti irrigui sono di competenza del Consorzio che vi ricorre sia in amministrazione diretta e sia con gare di appalto per quanto riguarda forniture, servizi e categorie di lavorazione.

Con riferimento all'art. 19 della L.R. n°11/2003, al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, il Consorzio può stipulare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del D.Lgs 228 del 2001, con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 C.C., iscritti al registro delle imprese, apposite convenzioni per provvedere agli interventi di ripristino della funzionalità in somma urgenza degli impianti di irrigazione consortili. Gli importi massimi previsti per questo tipo di prestazioni sono quelli definiti dal D.lgs 163/2006 e dalla L.R. 11/2003.

Appartengono alle competenze del Consorzio tutte le opere e le apparecchiature relative dall'opera di captazione fino agli idranti inclusi.

Le materie derivanti dai lavori di manutenzione vengono depositate entro la fascia di rispetto stabilita, senza che i proprietari abbiano diritto ad alcuna indennità.

Art. 10

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

Gli interventi per la manutenzione degli impianti e/o prolungamenti e/o lavori diversi da eseguirsi sui medesimi, vengono autorizzati dal direttore dei Lavori secondo le direttive e le modalità di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché al DPR 207/2010 e s.m.i..

Il Consorzio può decidere in autonomia mediante atto deliberativo della Deputazione Amministrativa, di affidare la manutenzione a un Ente gestore e/o altro Consorzio, qualora ricorrano motivate circostanze di economicità e funzionalità dell'impianto medesimo. Tale circostanza sarà normata mediante apposita convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dell'Ente incaricato alla manutenzione.

Art. 11

Interventi su strade - rapporti con altri Enti

Qualora gli interventi per la manutenzione degli impianti comportino necessità di operare su strade pubbliche e/o private, il Consorzio, pur nella necessità e nell'immediatezza di eseguire l'intervento, è tenuto ad attuare tutte le comunicazioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esecuzione degli stessi.

Il Consorzio deve comunque provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione preesistente all'esecuzione degli interventi.

Qualora trattasi di intervento eseguito per dar corso a prolungamenti dell'impianto irriguo, eseguiti dall'utente previa autorizzazione dell'Ente o direttamente dal Consorzio, le medesime autorizzazioni nonché il ripristino dei luoghi è a completo carico dell'utente stesso.

Art. 12

Obblighi della proprietà ed atti vietati

1. Per le esigenze del servizio irriguo i Consorziati sono tenuti a:
 - a. consentire ai dipendenti del Consorzio, o a loro incaricati, l'accesso lungo la rete. In particolare i Consorziati non possono vietare al personale consorziale preposto, l'accesso ai loro fondi per le misure ed il controllo delle superfici irrigabili ed irrigate;
 - b. vigilare affinché non avvengano fughe d'acqua, anche sotterranee, dai manufatti di consegna e dalle reti irrigue aziendali e segnalare tempestivamente al personale o agli Uffici del Consorzio eventuali improvvisi cali di pressione agli irrigatori;
 - c. tenere sempre espurgata la rete minore, anche comune a più fondi, che circonda o attraversa i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, le bocchette di consegna e i sifoni;
 - d. rasare per lo meno due volte l'anno, ma in ogni caso quando ce ne fosse bisogno o su invito del Consorzio, le erbe, le ramaglie e le siepi poste ai lati della rete irrigua minore di

competenza interaziendale privata, le quali sporgendo su detti corsi d'acqua producessero difficoltà al libero deflusso delle acque;

- e. mantenere in buono stato di conservazione i ponti ed altri manufatti d'uso particolare di uno o più utenti;
- f. mantenere in buono stato i pozzetti di protezione degli idranti e delle saracinesche di manovra degli impianti a pressione;
- g. adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni agli impianti consortili sia interrati sia fuori terra;
- h. disattivare immediatamente l'impianto aziendale eventualmente in funzione, in caso di pioggia, anche improvvisa, la cui durata possa sostituire il beneficio dell'irrigazione al fine di consentire un proficuo risparmio della risorsa idrica.

In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Consorzio, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al R.D. n. 368/1904 e successive modificazioni, fisserà un termine entro il quale dovranno compiersi i lavori; decorso il quale, potrà disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori stessi, addebitando agli inadempienti la spesa sostenuta.

Il Consorzio non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati ad altri utenti e/o a terzi in conseguenza del ritardato od omesso adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti e/o per effetto di una non corretta gestione della pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento da parte della proprietà;

2. Ai sensi degli art. 132 e 133 del R.D. 368/1904 è fatto a chiunque assoluto divieto di:

- a. recare in qualsiasi modo danni, deterioramenti, manomissioni, modifiche alle proprietà, alle opere ed ai manufatti consorziali;
- b. attingere abusivamente acqua dai canali consorziali e praticare l'irrigazione senza il dovuto consenso del Consorzio o contrariamente alle norme statutarie, al presente Regolamento ed a quelle altre che il Consorzio stesso si riserva di emanare;
- c. operare o favorire in qualsiasi modo la dispersione o la deviazione d'acqua, o altresì ostacolare il regolare deflusso, a danno del Consorzio o degli utenti;
- d. utilizzare l'acqua fuori dell'orario di propria competenza;
- e. impiegare irrigatori che, per caratteristiche di portata o numero, erogino una portata superiore a quella di competenza;
- f. alterare l'ugello degli irrigatori o manomettere gli idranti per aumentare la portata di

erogazione;

- g. utilizzare comunque l'acqua a scorrimento ove sono presenti sistemi per aspersione;
- h. utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo;
- i. negare il passaggio dell'ala piovana e dei relativi operatori attraverso il proprio fondo, a favore di utenti che ne abbiano diritto;
- j. abbandonare rifiuti nei corsi d'acqua oggetto del presente regolamento.

Gli atti ed i fatti vietati sono considerati atti e fatti che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati e, sotto questo profilo, i responsabili sono passibili del pagamento di una penale a titolo di risarcimento del danno alla collettività degli utenti, nella misura stabilita dal successivo art. 21, aggiornabile annualmente dall'Assemblea.

Nei casi in cui l'infrazione possa essere configurata quale reato di furto d'acqua, il responsabile potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Ogni utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo, a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi familiari o da terzi comunque da lui dipendenti od aventi con lui rapporti inerenti al fondo.

Art. 13

Dovere di sorveglianza dei consorziati

I Consorziati, sono personalmente responsabili delle opere irrigue poste nei loro terreni. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti. Pertanto, nell'interesse generale della gestione e del servizio, tutti i consorziati sono tenuti a sorvegliare e ad impedire che vengano arrecati danni o manomissioni alle opere ed ai materiali consorziali e nel caso in cui se ne verificano, per fatto proprio o altrui, ogni consorzio dovrà subito informare il personale o gli uffici del Consorzio.

Se i danni sono provocati da un Consorzio o da terzi, le spese necessarie per le riparazioni di qualsiasi tipo, sino al ripristino della piena efficienza degli impianti, verranno addebitate al Consorzio che ha la responsabilità oggettiva di custodia e sorveglianza, con riserva da parte del Consorzio di addebitargli anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interruzione del servizio d'irrigazione.

TITOLO III

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 14

Periodo della distribuzione irrigua

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo è effettuata di norma dal 1° Maggio al 15 Ottobre.

La stagione irrigua per la distribuzione dell'acqua si intende compresa tra il 1° Maggio al 15 Ottobre, date queste che vanno comunque confermate, anticipate e/o ritardate con apposita deliberazione della Deputazione Amm.va del Consorzio.

Il Consorzio si riserva tuttavia di modificare annualmente il periodo di erogazione del servizio in funzione dell'evoluzione climatica stagionale.

Art.15

Domanda di utenza

Per poter utilizzare l'acqua della rete di distribuzione consorziale, il Consorziato dovrà obbligatoriamente presentare apposita domanda di irrigazione, redatta sul modulo fornito dal Consorzio compilato in ogni sua parte.

In particolare il Consorziato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, le superfici che effettivamente intende irrigare, le colture e il sistema irriguo aziendale praticato.

Alla domanda vanno allegati per farne parte integrante e sostanziale:

- a. Copia dell'atto di proprietà di ogni particella (o di altri diritti vantati sul fondo);
- b. Copia della visura catastale di ogni particella;
- c. Copia di estratto di mappa di ogni particella;
- d. Copia del documento di identità del Consorziato;
- e. Copia del codice fiscale del Consorziato;
- f. Fascicolo aziendale;
- g. Planimetria in scala 1:2.000 su base catastale, raffigurante le porzioni di superficie irrigabile e irrigata per ogni particella;
- h. Documentazione comprovante la regolarità del pagamento dei canoni afferenti gli ultimi cinque anni con riferimento alla singola particella (o in ipotesi di variazione catastale alle particelle originarie).

La mancanza della domanda di irrigazione per un terreno irrigabile sarà automaticamente intesa come esplicita rinuncia all'uso dell'acqua per scopi agricoli e potrà portare alla sigillatura dell'idrante/bocchetta aziendale.

Nel caso in cui il Consorzio provveda alla sigillatura dell'idrante/bocchetta il consorziato

dovrà pagare anche una quota per il riallaccio stabilito dalla Deputazione Amministrativa.

Qualora il Consorziato intendesse modificare i dati contenuti nella domanda d'irrigazione, dovrà recarsi presso gli uffici dell'Ente per la compilazione di una nuova domanda prima che abbia inizio la stagione irrigua, altrimenti le modifiche si intenderanno a partire dalla stagione irrigua successiva.

Tutte le domande ove non intervengano richieste di variazioni o disdetta saranno tacitamente rinnovate per gli anni successivi, con esplicita esclusione degli impianti ad esercizio provvisorio, disciplinati da specifica contrattualistica che regolerà il rinnovo con espresse clausole;

Il Consorziato che abbia irrigato una superficie maggiore di quella richiesta, previo normale accertamento da parte del personale addetto, dovrà corrispondere, oltre al canone dell'intera superficie effettivamente irrigata, un'ammenda pari al 50% del canone irriguo limitatamente alla differenza fra la superficie effettivamente irrigata e quella dichiarata nella domanda d'irrigazione.

Art.16

Irrigazione da parte del conduttore non titolare di diritti sul fondo

Per la proprietà ceduta in uso o in colonia, affinché l'acqua venga erogata, è necessario il rilascio, da parte dell'intestatario al catasto del fondo, di una delega scritta con la quale quest'ultimo acconsente al conduttore di presentare domanda di utenza e solidarizza con lo stesso al pagamento dell'acqua e di eventuali danni.

In mancanza di tale dichiarazione, il conduttore, esibendo annualmente, idonea documentazione da valutare nella sua validità dalla Deputazione, potrà ottenere ugualmente l'erogazione dell'acqua e dovrà versare anticipatamente al Consorzio l'intero canone annuale, salvo conguaglio, nella misura che sarà determinata dalla Deputazione medesima.

Art.17

Turni e piano di erogazione dell'acqua

La distribuzione o consegna dell'acqua all'azienda avviene secondo turni, espressi in giorni, stabiliti dal Consorzio, sulla base di un piano di erogazione annuale che tiene conto della disponibilità dell'acqua, delle caratteristiche degli impianti, della natura dei terreni, delle colture praticate e delle richieste.

Il piano di erogazione dovrà prevedere:

- a. La dotazione irrigua specifica;
- b. Il corpo d'acqua medio di ogni comizio,
- c. La durata del servizio di erogazione;

d. Il turno di ciascun utente.

Il turno è l'intervallo tra una fornitura e l'altra e rappresenta il tempo entro il quale si esaurisce la riserva d'acqua somministrata al terreno.

I turni verranno fissati considerando i tempi di percorrenza dell'acqua e delle dispersioni.

Inoltre l'ordine di precedenza fra gli utenti di una medesima condotta/canale di distribuzione, sarà conforme all'ordine con cui si succedono i manufatti di consegna lungo la rete e la precedenza tra due fondi serviti dalla medesima bocchetta (punto di consegna), sarà di norma attribuita ai fondi ricadenti alternativamente per anno, in destra e in sinistra della condotta/canale.

Il piano di erogazione rimarrà depositato presso le sedi del Consorzio e i Consorziati potranno prenderne visione durante le ore d'ufficio, inoltre verrà data copia agli incaricati alla distribuzione dell'acqua del Consorzio.

Eventuali reclami dovranno essere inviati al Consorzio mediante raccomandata A.R. o a mezzo Pec presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio.

Qualora riduzioni dei volumi idrici disponibili, imprevisti tecnico-funzionali o cause di forza maggiore lo rendano necessario, il Consorzio, nel corso della stagione irrigua, potrà apportare modifiche al piano di erogazione annuale, dandone adeguata e tempestiva informazione agli interessati.

In condizioni di scarsità di risorsa idrica il Piano privilegerà la fornitura d'acqua alle colture specializzate (es. colture protette, frutteti ecc). Saranno inoltre privilegiate tutte le utenze dotate di sistemi di irrigazione ad alta efficienza e di misuratori di consumo.

Art.18

Carenze idriche, riduzione e sospensione dell'erogazione

Se durante la stagione irrigua si dovessero verificare diminuzioni di portata d'acqua per rotture, avarie o per altre esigenze tecnico-funzionali, il Consorzio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà più idonei per ripartire la deficienza tra gli utenti interessati, tenuto anche conto delle esigenze colturali in atto.

In tali ipotesi il Consorzio si riserva di modificare i turni di irrigazione. ed il consorziato dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate con carattere d'urgenza.

Il Consorzio potrà sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per esigenze di forza maggiore, per urgenti interventi di manutenzione o per altre necessità tecnico-funzionali senza preavviso, ma dandone immediata informazione ai Consorziati tramite un proprio dipendente o con altri mezzi idonei.

Art.19

Esonero di responsabilità del Consorzio

Per effetto della utilizzazione degli impianti il Consorziato riconosce ed accetta espressamente l'esonero di ogni responsabilità da parte del Consorzio per danni cagionati da allagamenti o da riduzioni e/o sospensioni dell'irrigazione per sopraggiunte esigenze manutentive in dipendenza di avarie, rotture degli impianti in genere (malfunzionamenti, rotture accidentali, sulle opere di presa, di accumulo e sulla intera rete irrigua anche per fatto di terzi, ecc...), o sopraggiunte ridotte disponibilità della risorsa idrica per cause di forza maggiore (eventi calamitosi di qualsivoglia natura che riducano o annullino la portata disponibile all'opera di presa o ai pozzi).

Nelle ipotesi previste dal presente articolo, il Consorziato è consapevole ed accetta che tali interruzioni non potranno in alcun modo costituire motivo di richiesta danni, né daranno diritto ad alcun compenso per le ore di irrigazione perdute.

Art.20 Manufatti di consegna

Per manufatto di consegna si intende l'idrante installato sulla condotta fissa comiziale al quale viene innestata, attraverso apposita curva di erogazione, di proprietà consortile o privata, la condotta aziendale mobile o fissa.

La curva di erogazione, o qualunque sistema di connessione alla condotta aziendale, dovrà obbligatoriamente essere dotato di saracinesca di intercettazione per mezzo della quale il Consorziato potrà avviare o interrompere il prelievo. Per tali operazioni non è assolutamente consentita la manovra della saracinesca dell'idrante consorziale.

Qualora all'interno di una stessa Azienda fossero presenti più idranti, il prelievo potrà avvenire solo da quelli preventivamente autorizzati dal Consorzio.

Art.21

Manufatti di consegna a servizio di più utenti

I manufatti di consegna posti in corrispondenza o in prossimità dei confini di proprietà, potranno essere utilizzati dalle utenze prospicienti, senza che i proprietari del terreno in cui effettivamente ricadono possano opporsi. Il proprietario e/o il conduttore del terreno in cui insiste il gruppo di consegna al servizio di più utenti, deve consentire, a favore degli utenti cointeressati, il passaggio di tubazioni mobili e quant'altro, nel rispetto anche delle norme del Codice Civile.

In caso di manufatto di consegna comune a più Utenti, gli aventi diritto dovranno concordare tra

di loro i modi e i tempi di prelievo, in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica dandone contestuale comunicazione all'Ufficio e comunque almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esercizio irriguo. In mancanza di tale comunicazione l'Ufficio, tenendo conto delle colture e dell'estensione delle singole utenze, deciderà in merito.

Nelle ipotesi di divisione delle proprietà sull'unità servita dal manufatto di consegna, il Consorzio effettuerà la consegna dell'acqua, alla o alle nuove proprietà, sempre dal medesimo manufatto, a condizione che al momento della divisione le ditte proprietarie abbiano tra di loro concordato le modalità di passaggio dell'acqua sui rispettivi terreni mediante tubazioni mobili e quant'altro, nel rispetto anche delle norme del Codice Civile.

Analogamente le utenze che non abbiano manufatti di consegna a diretto servizio, possono derivare l'acqua dal manufatto di consegna più vicino, senza che le proprietà esistenti tra loro e il manufatto di consegna possano opporsi.

Tuttavia, quando ciò sia tecnicamente possibile e non vi sia pregiudizio per i contenuti e per il Consorzio, potrà essere permessa sulle condotte distributrici la costruzione di altri manufatti di consegna e di piccole nuove tratte di condotta distributrice. La realizzazione di tali opere sarà eseguita dal Consorziato nei modi e nei termini previsti al precedente art. 4 comma 4. Le suddette opere resteranno in esclusiva proprietà del Consorziato unitamente agli oneri manutentivi ed alle relative servitù di passaggio e di acquedotto.

Art.23

Uso diverso dell'acqua

Tutta l'acqua che scorre nella rete di adduzione e di distribuzione è di proprietà del Consorzio.

E' facoltà del Consorzio di concedere l'acqua per usi diversi da quello irriguo, su richiesta di interessati che possono anche essere Ditte non iscritte al Catasto irriguo e per utilizzazioni che possono avvenire anche fuori dal Comizio, a condizione che venga garantita e non pregiudicata la primaria esigenza del servizio irriguo.

Le decisioni a tal riguardo, spettano alla Deputazione Amministrativa del Consorzio che stabilisce anche le condizioni di concessione e l'importo dei canoni, previa vincolante verifica tecnica dell'ufficio irriguo che attesti la sussistenza delle condizioni di garanzia di cui al precedente comma.

L'erogazione dell'acqua in tali ipotesi avviene senza responsabilità del Consorzio per l'uso specifico diverso dall'irrigazione che l'interessato ne possa fare, essendo la fornitura apprestata al Consorzio stesso esclusivamente per uso irriguo.

Art.24

Prelievo abusivo dell'acqua

Il Consorzio sospenderà la consegna dell'acqua, salva ogni altra azione sanzionatoria e legale, a utenti nei cui terreni si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi d'acqua estranei, ovvero qualunque manomissione od alterazione della rete irrigua, relativa a fasce laterali di rispetto, paratoie, pozzetti e ogni altro manufatto e/o apparecchiatura dell'impianto.

Eventuali guasti al contatore montato sugli idranti, se presente, non comunicati tempestivamente per iscritto al Consorzio, equivalgono a prelievi abusivi di acqua da parte degli utenti interessati e come tali sanzionati.

Art.25

Maestranze irrigue e loro competenze

Per il buon funzionamento del servizio di distribuzione dell'acqua, saranno impiegati un numero di acquaioli ritenuti necessari.

Le manovre di apertura e di chiusura delle bocchette di erogazione, saranno eseguite dagli acquaioli.

L'acqua, in portata continua e nella misura e per il tempo che risulteranno nel piano di erogazione annuale, viene consegnata agli utenti alla bocchetta comiziale, a valle di essa, pertanto, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità sia nei riguardi dell'irrigazione dei singoli fondi, sia nei riguardi delle dispersioni e di eventuali danni conseguenti alla mancata osservanza delle norme di sicurezza.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO

Art.26

Servitù di acquedotto ed altri obblighi del Consorziato

Tutti i fondi che hanno il diritto di godere del beneficio dell'impianto irriguo, sono vincolati, senza alcuna riserva, a sopportare la servitù di acquedotto.

I proprietari e i conduttori di fondi attraversati dalla rete di distribuzione consortile sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile.

I consorziati devono consentire l'accesso alla rete irrigua, anche con mezzi meccanici, ai dipendenti del Consorzio allorché lo ritengono necessario per esigenze inerenti all'esercizio irriguo o per interventi manutentori.

I consorziati sono tenuti a consentire l'accesso ai propri fondi ai dipendenti del Consorzio o persone dallo stesso autorizzate, ai loro mezzi meccanici, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni delle opere, impianti e manufatti idraulici, accertamenti o ispezioni tecniche.

Nei casi in cui per questo motivo vi siano dei danneggiamenti alle colture ricadenti nelle fasce di rispetto delle reti e dei manufatti irrigui, i consorziati non potranno pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

Nessun utente può ostacolare gli stessi dipendenti nel disimpegno delle proprie mansioni.

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione e disfunzione riscontrati nei manufatti e qualsiasi elemento che possa recare eventuali danni. Il Consorzio sarà esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che si dovessero determinare nei casi in cui l'immediata riparazione ad opera dell'Ente sia stata impossibilitata da una denuncia tardivamente proposta.

Art.27

Personalità di Utente

Tutti i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del Comprensorio irriguo sono considerati utenti. Agli effetti della personalità dell'utente, il proprietario, ove non sia conduttore, si intende rappresentato di diritto dal conduttore dei terreni, inteso come titolare di diritto reale sui terreni

medesimi (affittuario, usufruttuario, enfiteuta,...) e di cui alla legge 11 febbraio 1971 n°11 e s.m. e i..

Art.28

Responsabilità civile degli Utenti

Ciascun utente ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio.

Il consorziato/utente sarà responsabile di ogni danno arrecato al Consorzio, ai consorziati o a terzi, per la mancata osservanza del presente Regolamento o comunque delle disposizioni impartite dal personale consortile.

A tal fine è tenuto ad osservare le norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni del Consorzio in materia di distribuzione dell'acqua.

Art.29

Divieto di interventi sugli impianti irrigui consortili

Per tutti i manufatti consorziali, siano essi insistenti su aree di proprietà demaniale o su aree gravate da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati i manufatti e le relative apparecchiature, se non espressamente autorizzati dal Consorzio nelle ipotesi previste e consentite dal presente regolamento.

Gli utenti che provocano danni agli impianti consorziali, sia nei tratti che attraversano il loro terreno e sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire tempestivamente il Consorzio per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino.

Tutti gli utenti sono in ogni caso tenuti al prestare la loro collaborazione al fine di prevenire eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali.

E' inoltre espressamente vietato:

- a. eseguire lavori che possano danneggiare o alterare le opere del Consorzio (costruire fabbricati, rimuovere terra per scavi o sistemazioni agrarie, effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo, oppure cave anche temporanee, ricavare passaggi o accessi etc);
- b. collocare traverse, sterpaglie, animali, oggetti, piante o siepi o eseguire colture che possano in qualsiasi modo ostacolare il libero deflusso dell'acqua o recare danno all'impianto e ridurre l'efficienza del servizio;

- c. prelevare acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate;
- d. manomettere o manovrare le apparecchiature di regolazione o di intercettazione delle acque consortili;
- e. eseguire opere o lavori o che possano inquinare le acque consortili.

Solo in casi eccezionali, al fine di evitare possibili danni, é consentita la manovra di chiusura di saracinesche di intercettazione (ad esempio in caso di improvvisa rottura di condotte); di ciò dovrà essere data immediata comunicazione al Consorzio.

Art.30

Modifiche agli impianti irrigui consortili

Qualora un Consorziato intendesse richiedere una modifica agli impianti consortili interni al suo fondo, quale ad esempio, lo spostamento di un idrante o di un tratto di condotta, dovrà essere presentata, per iscritto, una specifica domanda riportante i motivi della richiesta.

L'eventuale modifica degli impianti consortili sarà fatta a cura e spese del soggetto interessato, secondo quanto previsto all'art. 4 commi 4 e 5 del presente regolamento.

Art.31

Interventi di competenza privata

Sono di competenza privata, e fanno pertanto carico ai privati proprietari:

- a. la costruzione della rete aziendale per la distribuzione delle acque all'interno delle aziende;
- b. la sostituzione degli idranti e di qualsiasi altra apparecchiatura qualora il malfunzionamento si accerti essere dovuta a cattiva manutenzione e/o gestione da parte dell'utente.

Art.32

Sperimentazione e sistemi di controllo

Qualora il Consorzio intendesse procedere a particolari esperimenti attinenti ai sistemi di irrigazione o alla ricerca di elementi economici o statistici, nonché di sistemi di telecontrollo finalizzati all'ottimizzazione dell'esercizio dell'impianto irriguo, l'utente sarà tenuto a permetterne l'esecuzione sui propri fondi.

Le ditte interessate saranno a tale scopo prescelte dal Consorzio, le quali dovranno impegnarsi a comunicare allo stesso tutte le notizie, informazioni e dati statistici relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale.

Per le sperimentazioni di cui sopra le eventuali indennità e compensi saranno, di volta in volta, fissati dalla Deputazione Amministrativa.

Art.33

Uso e qualità dell'acqua

L'uso dell'acqua è consentito esclusivamente per l'irrigazione di colture agrarie e la regolare conduzione di aziende zootecniche.

Il Consorzio non risponde della qualità dell'acqua presente nei bacini di accumulo al servizio del Comprensorio irriguo e, pertanto, dell'idoneità della stessa agli usi agricoli. In particolare il Consorzio non garantisce la potabilità dell'acqua per l'abbeveraggio del bestiame.

E' vietata la cessione anche parziale dell'acqua assegnata, salva preventiva richiesta scritta e seguente autorizzazione del Consorzio.

Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli o altri mezzi idonei, per limitare o vietare l'uso dell'acqua, sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo il Consorziato possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

Art.34

Irrigazione di aree esterne al comprensorio irriguo

Il Consorzio potrà autorizzare, in relazione alla disponibilità di acqua e all'esistenza delle condizioni tecniche, l'irrigazione in aree esterne al comprensorio irriguo, con gli stessi oneri gravanti sulle zone interne al Comprensorio stesso.

L'autorizzazione ad irrigare non darà comunque diritto al Consorziato a qualsivoglia richiesta di danni qualora l'Ente durante il corso della stagione non sia più in grado di assicurare l'erogazione dell'acqua sia in termini di portata che di pressione.

Tale autorizzazione si intenderà valida fino a quando non sarà revocata con comunicazione scritta dal Consorzio.

Tale revoca potrà avvenire anche durante la stessa stagione irrigua qualora vengano meno le condizioni che ne hanno permesso la concessione.

Art.35

Cessione di acqua per usi extra-irrigui

Il Consorzio si riserva anche la facoltà di cedere acqua eventualmente disponibile a chi ne faccia domanda per usi differenti da quelli specificati all'art. 33, alle condizioni che reputerà più favorevoli per il Consorzio stesso e subordinatamente al soddisfacimento delle necessità del comprensorio irriguo.

Art.36

Divieto di irrigazione

E' fatto assoluto divieto di irrigare il pascolo brado o qualsiasi superficie non coltivata.

In caso di infrazione il Consorzio provvederà all'immediata disattivazione dei manufatti di consegna, riservandosi comunque di applicare la tariffa irrigua sulle superfici interessate.

Art.37

Norme comportamentali

I Consorziati ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale del Consorzio un comportamento improntato a rapporti di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità.

I Consorziati sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni necessarie affinché ciascun fondo possa beneficiare dell'acqua irrigua.

Nessun Consorziato può ostacolare il personale consortile nel disimpegno delle proprie mansioni.

Gli atti e i fatti vietati sono considerati atti e fatti che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati e, sotto questo profilo, i responsabili sono passibili del pagamento di un rimborso spese definito dalla Deputazione Amministrativa per oneri di vigilanza ed accertamento.

Ogni consorziato/utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo, anche da terzi. Nei casi in cui l'infrazione e/o comunque l'atto o il fatto vietato possa essere configurata quale reato, il responsabile potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Il personale consortile addetto all'esercizio irriguo e alla manutenzione degli impianti, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi con la massima correttezza nei confronti dei Consorziati, a porre in essere la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra i Consorziati nell'utilizzazione dell'acqua irrigua.

Tra le mansioni del personale rientra la vigilanza ed il controllo sull'osservanza da parte dei Consorziati del presente Regolamento e, in caso di violazioni riscontrate, quella di redigere apposito "Verbale di constatazione" da presentare agli Uffici del Consorzio.

Art.38

Addetti al servizio irriguo

Gli addetti al servizio irriguo sono tenuti ad eseguire le disposizioni di servizio e le mansioni loro assegnate secondo le modalità e le norme del vigente C.C.N.L.

TITOLO V

PRENOTAZIONE DELL'ACQUA E CONTRIBUENZA

Art.39

Prenotazione dell'acqua

Gli utenti sono tenuti a presentare domanda al Consorzio (utilizzando apposita modulistica consortile) per ottenere l'acqua necessaria per irrigare tutta o parte della superficie aziendale iscritta al catasto irriguo.

La domanda dovrà contenere tutti i dati specificatamente richiesti secondo il disposto dell'art. 15 del presente regolamento

Le domande saranno automaticamente riconfermate negli anni successivi, salvo modifica o disdetta entro i termini previsti all'art. 3 del presente regolamento.

Art.40

Quadro orario di consegna

Il Consorzio, sulla base delle domande pervenute e accettate, predispone il "Quadro orario di consegna", con indicati i giorni, l'ora e l'ordine secondo cui si adopererà la turnazione tra gli utenti all'interno del Comizio e del Settore.

Il "Quadro orario di consegna" sarà reso noto agli interessati, i quali hanno l'obbligo di rispettarlo.

Art.41

Contribuenza

La domanda per la fornitura irrigua, una volta accettata, impegna il richiedente al pagamento dei contributi irrigui, commisurati agli elementi in essa contenuti e accertati dal personale consorziale addetto. Il servizio irriguo, comprensivo degli eventuali contributi regionali, deve tendere al pareggio delle spese.

Sulla base di ciò, la Deputazione Amministrativa del Consorzio stabilisce annualmente l'ammontare dei canoni da adottare per la fornitura del servizio sulla base di una Relazione, redatta dal competente ufficio, della spesa sostenuta per l'esercizio del servizio irriguo e le modalità di riscossione di tali canoni.

Il canone irriguo comprende:

- contributo di manutenzione;
- contributo di esercizio.

Le tariffe del canone così stabilite sono approvate con atto deliberativo affisso all'albo pretorio dell'ente.

Art.42

Natura dei contributi irrigui

Ai sensi dell'articolo 21 del R.D.L 13 Febbraio 1933 n. 215, i contributi di cui all'articolo precedente costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per la imposta fondiaria.

Art.43

Emissione dei ruoli irrigui

Sulla base delle domande presentate ai sensi dell'art.15 del presente Regolamento e definite le tariffe del servizio secondo l'art.41 del medesimo, il Consorzio provvede all'emissione dei ruoli irrigui.

Il Consorzio può tuttavia avvalersi anche della possibilità di richiedere all'utenza il versamento di un acconto per la fornitura del servizio irriguo, del quale verrà tenuto conto della effettiva riscossione in fase di emissione del saldo del ruolo irriguo.

TITOLO VI

UTENZE CIVILI NON POTABILI

Art.44

Servizi per uso civile

I soggetti pubblici e privati che utilizzano l'acqua destinata a servizi civili che non richiedono gli standards potabili, possono comunque accedere alla rete consortile di distribuzione intersettoriale per soddisfare tali bisogni, in base ad autorizzazione rilasciata dal Consorzio medesimo.

Art.45

Presentazione delle domande

All'uopo i richiedenti possono presentare all'Amministrazione Consortile domanda da redigere su apposito modello fornito dall'Ente, differenziato per soggetti pubblici e privati, fornendo in tal modo tutti i dati concernenti la localizzazione e i servizi cui l'acqua è destinata, accettando il presente Regolamento e quindi gli obblighi previsti per l'utenza irrigua, nonché la disciplina prevista per le infrazioni al Regolamento.

Art.46

Svolgimento del servizio

L'Amministrazione, se la richiesta è compatibile con le disponibilità idriche, con le caratteristiche della rete di distribuzione consortile, con l'esercizio plurisettoriale di essa e con la sostenibilità delle spese per garantire tale servizio, accoglie con propria e motivata deliberazione la richiesta degli utenti, fissando in apposito disciplinare le dotazioni assegnate, le modalità di erogazione e le eventuali altre clausole cui l'utente deve sottostare.

Analogamente l'Amministrazione si pronuncia anche sui ruoli di contribuenza ed ai pagamenti dovuti al Consorzio per il servizio.

Art.47

Gruppi di consegna

I gruppi di consegna per tali utenze devono essere muniti di contatore per il rilevamento dell'acqua effettivamente consumata. Qualsiasi malfunzionamento agli stessi che non venga tempestivamente segnalato dall'utenza all'ente consortile, sarà interpretato come elemento sanzionabile ai sensi dell'art. 53 del presente Regolamento.

TITOLO VII

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Art.48

Norme di tutela e custodia

Per la conservazione degli impianti pubblici di irrigazione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle Bonifiche, approvato con R.D. n°368 del 08.05.1904 e s.m.i., fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

Art.49

Osservanza delle norme e controllo

L'osservanza da parte degli utenti delle norme del presente regolamento, delle disposizioni consorziali, degli obblighi e dei divieti è controllata a mezzo dei dipendenti del consorzio addetti alla sorveglianza degli impianti sempreché, in possesso della qualifica di "guardie giurate", ai sensi dell'art.70 del R.D. n°215/1933 e s.m.i..

Questi in presenza di irregolarità possono redigere verbale di contravvenzione che, trasmesso al Consorzio, sarà soggetto di apposto provvedimento adottato dalla Deputazione Amm.va e notificato al contravventore per eventuale ricorso da prodursi entro cinque giorni dal ricevimento.

Sull'eventuale ricorso prodotto, la Deputazione Amm.va si determinerà in maniera insindacabile e definitiva entro i 15 giorni successivi dal ricevimento del ricorso medesimo. Le sanzioni applicabili sono contemplate al successivo art.53.

TITOLO VIII

INFRAZIONI E SANZIONI

Art.50

Infrazion

i

Atti e fatti vietati e le azioni in contrasto con le norme del presente Regolamento, sono considerate infrazioni che turbano il regolare esercizio del servizio irriguo e i diritti degli altri consorziati e sono pertanto passibili del pagamento di una penale.

Nei casi in cui l'infrazione sia causa di danni agli impianti consortili, tutti i costi e le spese che ne derivassero saranno addebitati dal Consorzio al Consorziato responsabile. Inoltre, se l'infrazione sarà considerata reato, il responsabile sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art.51

Accertamento delle infrazioni

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate dal personale addetto alla gestione irrigua tramite apposito "Verbale di constatazione".

Il Consorzio notificherà tempestivamente al Consorziato le infrazioni accertate e le relative sanzioni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il Consorziato potrà presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni sulle quali ogni decisione è demandata alla Deputazione Amministrativa, sentito il parere del responsabile della gestione irrigua.

Art.52

Pagamento delle sanzioni

Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi o una volta respinti gli stessi, le sanzioni divengono definitive e il Consorziato dovrà versare alla Tesoreria del Consorzio l'importo relativo, entro i termini indicati nella notifica di infrazione o nella comunicazione sull'esito del ricorso.

In caso di mancato versamento, l'importo della sanzione e degli eventuali danni addebitati, sarà posto in riscossione nel ruolo di prima emissione, gravato degli interessi di Legge e delle spese di esazione.

Art.53

Ammontare delle infrazioni

L'importo della sanzione sarà pari alla massima tariffa per ettaro effettivamente irrigato, stabilita nell'ultima Deliberazione in proposito, per le seguenti infrazioni:

- a. qualora si irrighi senza aver presentato domanda di irrigazione;
- b. in caso di irrigazione di terreni non coltivati;
- c. in caso di prelievo di acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate;
- d. in caso di mancata tempestiva segnalazione al Consorzio di rotture o perdite d'acqua nelle condotte o manufatti degli impianti consortili ricadenti nell'azienda;
- e. qualora si impedisca il prelievo dell'acqua agli altri aventi diritto da manufatti di consegna comuni;
- f. qualora si impedisca o si ritardi l'accesso ai terreni dell'azienda del personale del Consorzio nell'espletamento delle proprie mansioni;
- g. in caso di lavori o azioni che danneggino o alterino le opere del Consorzio;
- h. in caso di manomissione o di manovre non autorizzate delle apparecchiature consortili;
- i. in caso di rimozione o di mancata segnalazione della stessa di sigilli posti dal Consorzio.

Per le eventuali infrazioni non previste nel precedente elenco, la Deputazione Amministrativa potrà determinare l'importo della sanzione da applicare.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Consorzio si riserva di addebitare gli eventuali danni causati dall'infrazione e di denunciare i responsabili all'Autorità Giudiziaria qualora emergano violazioni di Legge.

In caso di recidiva ripetuta per la stessa infrazione verrà disposta anche la sospensione dell'acqua, oltre le sanzioni, risarcimenti o azioni penali.

La sospensione dell'acqua sarà applicata anche per morosità sul pagamento dei contributi.

Art.54

Morosità

Il Consorziato moroso nel pagamento dei contributi consortili non avrà diritto all'erogazione dell'acqua e gli saranno addebitati, oltre ai contributi non pagati, gli interessi passivi nella misura prevista a carico del Consorzio per lo scoperto di cassa presso la Tesoreria.

Qualora si dimostri la regolarizzazione della posizione debitoria, il Consorzio provvedere al

ripristino del servizio irriguo, previo versamento sul c/c dell'Ente delle spese sostenute per la sigillatura del gruppo di consegna, nonché di una quota per il riallaccio.

TITOLO IX
VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art.55

Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo all'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte della Regione Calabria.

Il presente Regolamento con la sua entrata in vigore abolisce e revoca ogni altra norma precedentemente emanata dall'amministrazione del consorzio.

Art.56

Norme transitorie

Nelle more della definizione ed approvazione del Piano di Classifica, i criteri per la ripartizione delle spese di irrigazione saranno determinati dalla Deputazione Amministrativa con apposita Deliberazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Codice Civile, quelle del Regio Decreto 8 Maggio 1904 n° 368, del R.D. 25 Luglio 1904 n° 523, sulla bonifica integrale di cui al Regio Decreto 13 Febbraio 1933 n°215 e loro s.m. e i., la legge regionale n° 11 del 23 luglio 2003, nonché tutte le altre disposizioni, leggi e regolamenti in quanto applicabili.